D.G.R. n. 5 - 4156

OGGETTO:

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i. (norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)–D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857 di approvazione dell' "Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio".Proposta al Consiglio regionale di modifica degli artt. 2.6 e 2.7 dell'allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857 con riferimento. Proposta al Consiglio.

A relazione dell' Assessore CHIORINO:

Premesso che la legge regionale 28 dicembre 2007 n.28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i. prevede:

- all'art.1, comma 1, che la Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo;
- all'art. 2, comma 2, nel definire l'oggetto degli interventi, prevede alla lettera m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1;
- all'art. 4, comma 1 lett. j) tali interventi sono identificati come interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica;
- all'art 22, comma 4, che " la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approvi con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
    - a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
    - b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
    - c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
    - d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti."
- all'articolo 23 l'istituzione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica;
- all'art. 27, comma 1, che la Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, sottoponga al Consiglio regionale la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 4 della medesima legge;
- all'art. 27, comma 2, che l'atto di indirizzo cui al comma 1 definisca, fra l'altro:
    - gli interventi di edilizia scolastica (*lett. e*);
    - i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale *(lett. f)*;
- all'art. 27, comma 3, che l'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione;
- all'art 27, comma 4, che la Giunta regionale possa attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

Dato atto che:

- con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367 – 6857 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27, comma 1 della legge regionale n.28/2007 s.m.i., l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;
- tale Atto, ai sensi del comma 2 del predetto art. 27, definisce le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio ed i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali, le modalità ed i criteri per l'attribuzione di assegni e borse di studio e altri benefici, gli interventi di edilizia scolastica, i criteri e le modalità per ogni altro intervento la cui attuazione non sia demandata alla Giunta;
- in particolare tale Atto di indirizzo, a norma dell'articolo 27, comma 2, lettera f) della Lr. 28/2007, definisce all'articolo 2.6 gli indirizzi in materia di interventi di edilizia scolastica,

trattando congiuntamente sia gli "interventi regionali di edilizia scolastica" che l'"Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica".

Dato atto che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici del Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro risulta quanto segue:

- sono emerse in materia di edilizia scolastica due esigenze specifiche: da un lato semplificare l'iter procedurale per l'adozione degli atti programmatori regionali cosi come disciplinato dalla legge n.28/2007, al fine di migliorare l'interazione fra programmazione regionale e programmazione nazionale, attraverso un intervento di modifica della stessa legge n.28/2007; dall'altro, e in parallelo, di intervenire sull'"*Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio*", approvato con DCR 25 marzo 2019, n. 367 – 685 per una nuova formulazione dei suoi paragrafi dedicati all'Edilizia scolastica, dove delineare un perimetro più organico e puntuale degli indirizzi del Consiglio in materia di edilizia scolastica e in coerenza con la predetta modifica legislativa;
- è stata predisposta, quindi, la proposta di "D*isegno di Legge Regionale recante: "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 28 Dicembre 2007, N.28 (Norme sull'istruzione, il Diritto allo studio e la libera scelta educativa)"* : il DDL prevede la modifica degli art. 22 (*Interventi relativi all'edilizia scolastica*), comma 4, e dell' art. 27 (Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio), comma 2 lett. e), della Legge regionale n. 28/2007; attraverso la modifica coordinata dei due disposti della l.r.28/2007 si persegue l' obiettivo di ottimizzare il coordinamento e l'uniformità di azione della programmazione nazionale e della programmazione regionale in materia di edilizia scolastica, attraverso uno snellimento dell'iter degli atti programmatori regionali, nel rispetto delle prerogative consiliari di definizione dei criteri e dei parametri che informano le misure regionali di edilizia scolastica. Il fine, è quello di efficientare e ridurre i tempi per l'adozione degli atti programmatori regionali e dei conseguenti bandi attuativi per l'assegnazione dei finanziamenti ministeriali per gli interventi di edilizia scolastica, in linea ed uniformità con le scadenze estremamente ridotte imposte alle Regioni dalla programmazione nazionale;
- la proposta di DDL, è stata presentata alla Giunta regionale;
- si è quindi proceduto, tenuto conto della proposta suddetta, alla predisposizione della modifica dell'Atto di indirizzo in oggetto per una nuova formulazione degli articoli afferenti l'Edilizia scolastica con riferimento:
    - all'articolo **2.6** ***"Interventi di Edilizia scolastica",*** cosi da definire indirizzi più organici e puntuali al fine di ottimizzare la programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica, stante la complessità della materia, la rilevanza degli interventi per il sistema scolastico del territorio, le importanti risorse economiche coinvolte e la pluralità di enti territoriali interessati;
    - alla introduzione di un articolo autonomo **2.7** in materia di Anagrafe regionale di Edilizia scolastica.

- la proposta di modifica dell'Atto di Indirizzo approvato con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367 – 6857, riportata nell'Allegato sub "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, prevede:

  a) la sostituzione integrale dell'art. 2.6 del predetto Atto di indirizzo, con la definizione di indirizzi più sistematici e organici sui seguenti principali aspetti dell'azione regionale in materia di edilizia scolastica:
     1. strumenti di assegnazione dei finanziamenti,
     2. soggetti che possono presentare le proposte di intervento,
     3. prerequisiti delle proposte di intervento,
     4. strumenti per la predisposizione della programmazione regionale

  In particolare:
    - E' introdotta l'elencazione dei principi generali entro cui dovrà muoversi l'azione regionale in materia di edilizia scolastica (cfr introduzione dell'Allegato).
    - Sono previsti sei differenti strumenti di assegnazione dei finanziamenti (cfr punto 1 dell'Allegato).

- E' ampliato il campo di intervento regionale in materia di edilizia scolastica contemplando:
  - Lavori su locali e aree adibiti o da adibire all'attività scolastica e relative somme a disposizione;
  - demolizioni di fabbricati, già previste in precedenti programmazioni, in quanto funzionalmente connessi con l'intervento;
  - la possibilità di finanziare interventi consistenti in indagini, studi e progettazioni finalizzati alla realizzazione degli interventi edilizi come già previsto nelle linee di azione ministeriali (l. 107/2015 art. 1 c. 177; d.l. 8/2017 art. 20bis convertito con legge n. 45 del 7-04-2017; d.l. 50/2017 art. 41,convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; d.l. 109/2018 art. 42 convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130);
  - la possibilità di acquisizione di aree, arredi e attrezzature relative alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche (come già previsto nella L. n. 23/1996 art 2, commi 3 e 4, e nel DL n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 art. 58 comma 4 septies);
  - la possibilità di interventi su edifici ospitanti "Centri per l'istruzione degli Adulti", e "Poli dell'Infanzia" (non prevista nella L. 23/96 e nella 28/2007 in quanto di istituzione successiva all'emanazione delle due leggi), (cfr punto 3 dell'allegato);
  - la possibilità di finanziare spese per la collocazione temporanea degli alunni, come anche previsto nelle linee di azione ministeriali (Articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e articolo 32 del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
- Sono definite linee di indirizzo per l'accesso ai contributi per gli interventi sul patrimonio esistente di edilizia scolastica di proprietà di Ente di diritto pubblico o privato riguardante scuole non statali paritarie (cfr punto 4B 3° capoverso).
- E' introdotta la possibilità di ricorso a strumenti di finanziamento innovativi disciplinati dalla normativa vigente (cfr punto 4.C).
- E' introdotta la possibilità di finanziare interventi urgenti imprevisti ed imprevedibili (cfr punto 4.D).
- E' definita la possibilità di finanziare interventi straordinari ai sensi della L 28/2007 art 27 comma 4 (cfr punto 4.E).
- Sono delineati gli ambiti di intervento della giunta regionale nelle seguenti materie:
  - ambito territoriale di assegnazione delle risorse (punto 1 - 2° capoverso);
  - soggetti che possono presentare le proposte di interventi (punto 2);
  - definizione delle modalità di aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica ai fini dell'accesso ai contributi (cfr punto 3 - 1° capoverso – 3° punto elenco);
  - definizione delle voci di spesa di volta in volta ammissibili nei singoli bandi (cfr punto 3 - 4° capoverso);
  - definizione dei costi parametrici massimi finanziabili per mq di intervento e per alunno ospitato (cfr punto 3 - 5° capoverso);
  - strumenti per la predisposizione della programmazione regionale (cfr punto 4):

b) l'inserimento di un nuovo art. 2.7 ad oggetto "L'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica e il Sistema Informativo dell'istruzione". L'introduzione ex novo di questo articolo è motivato dalla necessità di riconoscere un'identità autonoma al sistema dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica e al Sistema Informativo dell'istruzione, visto il crescente ruolo strategico assunto da tali strumenti nel fornire i dati e le informazioni indispensabili per una "consapevole" programmazione dell'edilizia scolastica sia al livello nazionale che regionale;

- le predette modifiche dell'Atto di indirizzo sono strettamente correlate al disegno di legge sopracitato, in quanto declinano una serie di indirizzi puntuali del Consiglio in riferimento ai punti a) b) c) d) dell'art. 22, comma 4 della l.r.n.28/2007, oggetto della presente deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio in merito all'approvazione degli interventi di edilizia scolastica; la previsione di tali nuovi indirizzi del Consiglio sono coerenti con la modifica legislativa oggetto del DDL citato in corso di approvazione, che prevede il superamento del passaggio in commissione consiliare per tali atti della Giunta in materia di edilizia scolastica; peraltro, **l**a previsione di tali indirizzi puntuali di competenza del Consiglio è espressamente contemplata nella nuova formulazione dell'art. 27, comma 2, lett e), della proposta di DDL citato**;**
- la proposta al consiglio regionale di modifica degli indirizzi in esame possa essere adottata, purché l'efficacia degli stessi sia subordinata all'approvazione del correlato disegno di legge regionale in corso di approvazione in Consiglio.

Richiamato il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n.28/2007 s.m.i., il quale prevede che l'Atto di indirizzo di cui al comma 1 sia sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Dato atto che, ai fini dell'elaborazione dei contenuti della modifica dell'articolo 2.6 dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, si sono recepite, ai sensi dell'art. 27 comma 1 citato, le indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa (in data 06-05-2021), così come risultante dalla documentazione agli atti dello stesso settore.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra:

- di adottare, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007, la proposta di modifica con riferimento all'ambito dell'Edilizia scolastica dell'"Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" di cui alla DCR 25 marzo 2019, n. 367 – 685, così come allegata sub "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la suddetta proposta, secondo quanto disciplinato dal comma 1 e comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 e s.m.i.;
- che l'efficacia della modifica dell'Atto di indirizzo in argomento sia subordinata alla preventiva approvazione del Disegno di Legge Regionale recante: "*Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 28 Dicembre 2007, N.28 (Norme sull'istruzione, il Diritto allo studio e la libera scelta educativa)"* afferente la modifica legislativa art. 22, comma 4, e art. 27, comma 2 lett. e), della Legge regionale n. 28/2007, in corso di approvazione in Consiglio regionale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

- di adottare, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 e s.m.i., la proposta di modifica dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con DCR 25 marzo 2019, n. 367 – 685**,** limitatamente agli artt. 2.6 e 2.7 relativi all'ambito dell'edilizia scolastica, così come allegata sub "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la suddetta proposta, secondo quanto disciplinato dal comma 1 e comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i., la cui efficacia sia subordinata alla preventiva approvazione del Disegno di Legge Regionale recante: "U*lteriori modifiche alla Legge Regionale 28 Dicembre 2007, N.28 (Norme sull'istruzione, il Diritto allo studio e la libera scelta educativa)"* afferente la modifica legislativa art. 22, comma 4, e art. 27, comma 2 lett. e), della Legge regionale n. 28/2007 ;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.